



## **Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Padre A.M. TANNOIA”**

Via XXIV Maggio, 62 – 70033 CORATO (BA) Tel. 080/8721097 – Fax 080/3580035 – C.F.83002250724

Sez. Staccata: Via Madonna delle Grazie, 1 – RUVO di PUGLIA Tel./fax:080/3628299

e-mail:[batd09000L@istruzione.it](mailto:batd09000L@istruzione.it) sito:[www.itet-tannoia.it](http://www.itet-tannoia.it) Pec:[batd09000L@pec.istruzione.it](mailto:batd09000L@pec.istruzione.it)

### **REGOLAMENTO**

**PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'  
CERTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 104/1992**

**(d.lgs. 13/04/2017 n.66 come modificato dal d.lgs. 7 agosto 2019 n.96 e  
dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n.182)**

*(approvato dal Consiglio di Istituto il 30/11/2021 con delibera n.116)*

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- o *Artt.3, 30,31,32,33,34, e 117 della Costituzione italiana*
- o *L.03 marzo 2009 n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite – 13 dicembre 2006 - sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*
- o *Legge 104 del 4/2/1992- Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- o *Legge 170 dell'8/10/2010 recante norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico*
- o *L. 22 giugno 2016 n.112 recante norme in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*
- o *DPR 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*
- o *DPR 15 marzo 2010 n.88 recante norme per il riordino degli istituti tecnici*
- o *L. 107/2015*
- o *D.Lgs 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.(17G00074)*
- o *D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n.107»*
- o *Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante:«Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»*

### **Art. 1 – Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica**

1. Al fine di garantire un'efficace processo di inclusione scolastica, presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Padre A.M. Tannoia” di Corato e Ruvo di Puglia, conformemente alla normativa di primo e secondo grado vigente, sono costituiti i seguenti gruppi dedicati:
  - a. GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
  - b. GLO: Gruppo di Lavoro Operativo

### **Art. 2 – Composizione e durata del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione – GLI**

1. Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è nominato dal Dirigente Scolastico.
2. Il GLI è costituito da:

#### ***Membri interni***

- il Dirigente Scolastico
- il docente Referente per gli alunni con DSA;
- il docente Referente del GLI;
- il docente Referente Covid;
- il docente Coordinatore di dipartimento di Sostegno;
- i docenti Funzione Strumentale;
- l'Animatore digitale;
- il DSGA.

#### ***Membri esterni***

- specialisti dell'ASL di riferimento
- associazioni con cui si stipulino convenzioni per la realizzazione di progetti

3. Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico. Esso è validamente costituito in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il docente Referente del GLI può essere delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere le sedute del GLI. In tal caso, la verbalizzazione della seduta sarà affidata dal referente GLI a un altro componente individuato di volta in volta.
5. Il GLI dura in carica un anno scolastico. I suoi membri possono ricoprire più mandati e decadono solo nel caso in cui vengano meno i requisiti per la partecipazione al GLI. Nelle more del suo rinnovo annuale, il GLI in carica opera in regime di prorogatio purché non sia decaduta, per perdita dei requisiti, la metà più uno dei suoi membri.
6. Le riunioni del GLI possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.
7. Il GLI si riunisce periodicamente, **almeno due volte** all'anno:
  - entro **settembre**, per assegnare le risorse agli alunni DVA;
  - entro **giugno**, per predisporre il PAI sulla base delle verifiche finali dei PEI e dei PEI provvisori (eventualmente redatti entro **marzo**)
8. Le riunioni, convocate tramite circolare dal Dirigente Scolastico, si svolgono di norma presso la sede dell'Istituto o, in alternativa, a distanza su piattaforma GSuite.
9. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

### **Art. 3 - Referente GLI**

1. Il docente Referente del GLI è individuato dal Collegio dei docenti e nominato dal Dirigente Scolastico. Svolge compiti di coordinamento del gruppo. Redige il verbale di ciascuna riunione, raccoglie e conserva la documentazione prodotta. Su delega del Dirigente Scolastico può presiedere il GLI.

### **Art. 4 - Compiti del GLI**

1. Il GLI ha il compito di:
  - a) supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
  - b) supportare i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

### **Art. 5 - Il Piano Annuale per l'Inclusione**

1. Il PAI è approvato dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF entro il mese di **giugno** di ogni anno scolastico. Esso indica le scelte della scuola per l'utilizzo efficace delle risorse al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio dell'accomodamento ragionevole.
2. Il PAI è predisposto dal GLI che, a tal fine, si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti dell'Ente locale e delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nell'ambito dell'inclusione scolastica con le quali l'istituzione scolastica potrà attivare accordi e partenariati.
3. Il GLI, nella predisposizione del PAI, effettua un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non. Il Piano è inviato ai competenti Uffici dell'USR, per la richiesta di organico di sostegno in **Deroga**, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI provvederà all'adattamento del Piano in funzione della sua attuazione. Per la realizzazione del Piano di inclusione, il GLI collabora con il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
4. La sua attuazione è prevista nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

## **Art. 6 – Composizione e durata del Gruppo di Lavoro Operativo - GLO**

1. Il GLO elabora ed approva il PEI (articoli 2 e 3 del Decreto interministeriale n.182/2020), verifica il processo di inclusione, quantifica e propone le ore di sostegno, quantifica e propone le altre misure di sostegno.
2. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione è costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e resta in carica per un anno. Esso non rientra tra gli organi collegiali.

**È convocato** dal:

- Dirigente Scolastico

**È presieduto** dal:

- Dirigente Scolastico o dal docente Coordinatore GLO

**È costituito** dal:

- Consiglio di classe. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe.

**Partecipano** al GLO:

- genitori dell'alunno con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale,
- figure professionali specifiche, interne o esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità,
- ai fini del necessario supporto, un rappresentante dell'unità di valutazione multidisciplinare designato dal Direttore sanitario dell'ASL.
- È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica e nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di uno o più esperti indicati dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

3. Il gruppo si riunisce in “composizione completa” periodicamente almeno due volte all'anno:
  - entro OTTOBRE: approvazione PEI
  - entro GIUGNO: verifica finale PEI
4. Il GLO opera in “composizione ristretta” con la presenza di:
  - Dirigente Scolastico o, su sua delega, del docente Referente di istituto dei GLO
  - Coordinatore GLO
  - Docente di sostegno dello studente
  - Genitori dello studente o chi esercita la responsabilità genitoriale
  - Lo studente in condizioni di disabilità accertata nel rispetto del principio di autodeterminazione
  - Figure professionali specifiche interne o esterne alla scuola che interagiscono con la classe quali ad esempio l'operatore socio-sanitario che segue il percorso riabilitativo dell'alunno, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, il collaboratore scolastico incaricato dell'assistenza alla persona.
  - Componente dell'unità di valutazione multidisciplinare, di norma lo psicologo
  - eventualmente di un rappresentante dell'Ente locale

e si riunisce almeno tre volte all'anno:

- entro OTTOBRE: predisposizione PEI, in orario antimeridiano per i nuovi ingressi e i casi gravi, al fine di favorire la partecipazione dello psicologo/a ASL; in orario pomeridiano per tutti gli altri alunni DVA
- dopo il I QUADRIMESTRE (entro Marzo):
  1. verifica intermedia PEI
  2. verifica criticità e positività
  3. fornisce proposte al C.d.C
  4. fornisce proposte per Ore di sostegno
  5. esamina eventuale aggravamento della condizione di disabilità
  6. elabora Organico di Diritto del Sostegno e modello H da trasmettere all'USR

- entro GIUGNO:
  1. predispone PEI Provvisorio per i nuovi ingressi/ nuove individuazioni
  2. quantifica ore di sostegno ed altre misure
  3. propone l'AREA di intervento

### Art. 7 - Referenti e Coordinatori GLO

1. Il Collegio dei Docenti individua e il DS nomina il/i **docente/i Referente/i del/i GLO**, uno per sede con compiti di coordinamento e di tenuta e conservazione della documentazione prodotta.
2. Il Dirigente Scolastico nomina il Coordinatore del GLO, di norma, nelle persone dei coordinatori dei consigli di classe in cui sono inseriti alunni DVA, con compiti di coordinamento delle sedute in “composizione completa” e di partecipazione alle sedute in “forma ristretta”.  
Su delega del DS presiede il GLO.

### Art. 8 – Compiti del GLO

In sede di Verifica finale del PEI il GLO si esprime sulla:

- adeguatezza delle proposte contenute nel PEI in relazione ai risultati raggiunti; la valutazione è riferita prioritariamente alla *efficacia degli interventi*, non solo al *raggiungimento degli obiettivi previsti* da parte dell'alunno o dell'alunna. La valutazione va, dunque, impostata in *un'ottica di miglioramento*, al fine di riflettere sul superamento dei limiti, difficoltà e barriere, senza soffermarsi soltanto sulle criticità rilevate
- aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.

Il GLO propone:

- il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta

Il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare:

- agli interventi di assistenza igienica e di base
- all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo

La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, **acquisita e valutata dal Dirigente Scolastico** al fine di:

- **formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno** da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale **entro il 30 giugno**;
- **formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori** rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

### Art. 9 - Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

1. Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione in via provvisoria entro il mese di giugno di ogni anno scolastico e, in via definitiva di norma, entro il mese di ottobre. È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti e apportare eventuali modifiche e/o integrazioni migliorative.
2. Il PEI è finalizzato a realizzare un ambiente di apprendimento idoneo a favorire la relazione, la socializzazione, la comunicazione, l'orientamento e le autonomie dello studente.
3. È redatto secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, utilizzando il modello messo a disposizione dal GLI dell'istituzione scolastica, tenendo conto della seguente documentazione trasmessa alla scuola dalla famiglia dello studente:
  - Verbale che accerta la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, rilasciato dalla commissione istituita presso l'INPS

- Profilo di Funzionamento rilasciato dall'unità di valutazione multidisciplinare istituita presso la ASL competente territorialmente. Il Profilo di funzionamento è aggiornato nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria superiore o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dello studente.
4. Il PEI individua, nell'ottica della corresponsabilità educativa dell'intera comunità scolastica:
    - Obiettivi educativi e didattici
    - Strumenti
    - Strategie e modalità
  5. Il PEI esplicita:
    - le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe
    - le modalità di verifica, i criteri di valutazione
    - gli interventi di inclusione svolti dai docenti nell'ambito della classe e in progetti specifici
    - la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata
    - gli interventi di assistenza igienica e di base svolti dal personale scolastico nell'ambito del plesso scolastico
    - la proposta delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da rivolgere all'Ente locale competente.
  6. Definisce, inoltre, gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l'indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.
  7. Indica le modalità di coordinamento degli interventi programmati e il raccordo con il Progetto Individuale, ove esistente.
  8. Nel passaggio dalla scuola secondaria inferiore alla scuola superiore e nell'ipotesi di trasferimento di iscrizione, il docente referente del GLO predispone le procedure per assicurare l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione nonché per l'eventuale ridefinizione del PEI, se necessario.

#### **Art. 10 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**F.to Prof.ssa Nunzia TARANTINI**